

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1446

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARCON, BOBBA, SORIAL, GIANCARLO GIORGETTI, BALDUZZI, SCOTTO, RAGOSTA, FAVA, SBERNA, BOCCADUTRI, BENI, CARLO GALLI, PANNARALE, DURANTI, CASO, PAGLIA, MELILLA, LAVAGNO, VILLAROSA, PATRIARCA, FRATOIANNI, BERNARDO, CAUSIN, ZANIN, CURRÒ, MIGLIORE, D'INCÀ, CASTELLI, CARIELLO, BRUGNEROTTO, PALAZZOTTO, DE MENECH, MARZANO, GUERRA, PIAZZONI

Modifiche all'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di disciplina dell'imposta sulle transazioni finanziarie

Presentata il 30 luglio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF) è un'imposta (dell'ordine dello 0,05 per cento) su ogni transazione finanziaria. Gli impatti sono trascurabili per chi opera con orizzonti di lungo periodo, mentre diventano tanto più rilevanti quanto più gli obiettivi sono di breve termine. Si tratta di una delle misure più efficaci per frenare la speculazione e per ridurre l'instabilità nei mercati finanziari. Dopo anni di campagne delle reti della società civile, finalmente all'inizio del 2013 la Commissione europea ha pubblicato una propria bozza di direttiva,

che deve ora essere discussa e approvata dalle altre istituzioni europee.

In attesa del percorso europeo, con l'ultima legge di stabilità il Governo Monti ha introdotto una ITF in Italia.

La ITF nasce come strumento per « gettare un granello di sabbia negli ingranaggi della speculazione », intervenendo a monte per bloccarne gli impatti devastanti. Secondo il Governo Monti, al contrario, l'unico obiettivo è sembrato quello di volere garantire un gettito per dare sollievo ai conti pubblici, agendo unicamente a valle. Si « raschia il fondo del barile » con

nuove imposte per rimediare ai disastri combinati dalla finanza, ma senza provare a contrastarne lo strapotere.

La disposizione introdotta dal Governo Monti introduce un'imposta di bollo, con aliquote differenziate (tabella 3 allegata alla legge n. 228 del 2012), sulle seguenti operazioni:

1) compravendite di azioni e altri strumenti partecipativi emessi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

2) operazioni sugli strumenti derivati nelle quali almeno una delle due controparti sia residente in Italia e che siano diverse da quelle relative ai titoli di Stato emessi da Paesi dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo, che consentono uno scambio di informazioni adeguato.

Una proposta talmente debole che non andrebbe nemmeno chiamata ITF. Non vengono tassati i derivati e non si colpisce il *trading* ad alta frequenza, tanto per fare due esempi. Come dire che si introducono dei limiti di velocità sulle strade, ma si scopre che riguardano le biciclette ma non le automobili e che l'unico scopo è riempire le casse pubbliche con le multe e non diminuire il numero di incidenti stradali.

Con la disposizione dell'articolo 56 del cosiddetto « decreto del fare » (decreto-legge n. 69 del 2013), con una norma inserita *in extremis* e senza troppo clamore all'interno del decreto, il Governo Letta ha rinviato di tre mesi, rispetto alla precedente scadenza del 16 luglio (data prevista dall'ultima legge di stabilità) e cioè al 16 ottobre 2013, la riscossione della tanto discussa *Tobin tax*, l'imposta sul trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti finanziari. Nello specifico la proroga interessa tutte le operazioni regolate a decorrere dal 1° marzo 2013 e negoziate dopo il 28 febbraio scorso e gli ordini inviati dal 1° marzo 2013 per l'imposta « antispeculazione » che riguarda i sistemi di *trading* ad alta frequenza.

Si ricorda che la *Tobin tax* si applica in caso di trasferimento della proprietà di azioni emesse da società residenti in Italia.

Entro il 16 luglio, termine fissato dalla legge di stabilità 2013, gli intermediari finanziari avrebbero dovuto corrispondere l'ITF applicando per quest'anno un'aliquota dello 0,22 per cento (per le operazioni *over the counter*) e dello 0,12 (per le operazioni concluse nei mercati regolamentati).

Dietro la proroga dell'ITF c'è il palese vuoto normativo che ha reso la tassa praticamente inapplicabile. Infatti, a meno di un mese dall'entrata in vigore dell'ITF (cioè il 16 luglio), non erano ancora noti criteri e modalità per il versamento dell'imposta che avrebbero dovuto essere contenuti in un'apposita circolare dell'Agenzia delle entrate mai emanata e che avrebbe dovuto dare istruzioni anche riguardo le modalità per l'assolvimento dell'imposta e i relativi obblighi strumentali.

A complicare ulteriormente la questione è stato il silenzio normativo circa la società di gestione accentrata. Risultano infatti ancora assenti le modalità con le quali gli intermediari finanziari, dopo aver raccolto l'ITF per conto dei clienti, possono regolare la transazione con la società di gestione accentrata. Anche in questo caso nessuna indicazione è stata diramata sulle modalità di pagamento, sugli obblighi dichiarativi degli intermediari.

Il 26 luglio 2013, in occasione dell'approvazione da parte dell'Assemblea della Camera dell'atto Camera n. 1248-A/R, è stato approvato un ordine del giorno sottoscritto da tutti i capigruppo della Commissione bilancio che impegnava il Governo:

« ad aprire un confronto con le Camere in merito alla struttura e al gettito stimato dell'imposta sulle transazioni finanziarie in occasione della presentazione e dell'esame della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza;

qualora siano confermate, in tale sede, le ipotesi che stimano un gettito notevolmente inferiore a quanto valutato in occasione dell'introduzione dell'imposta sulle transazioni finanziarie, a individuare, in maniera condivisa con il Parlamento, una riforma della medesima imposta fi-

nalizzata a ridurne l'aliquota allo 0,01 per cento e ampliarne la base imponibile a tutte le operazioni, destinando l'eventuale maggior gettito alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro».

Per tutte queste ragioni proponiamo di modificare le disposizioni sull'ITF previste dall'articolo 1, comma 491 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disponendo che entro sei mesi dall'approvazione della proposta di direttiva COM (2013) 71, si adegui la normativa italiana a quella europea, in particolare prevedendo l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, al fine di limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

Proponiamo inoltre che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge:

1) si definisca come valore della transazione il valore della singola operazione, e non più il « saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato », al fine di contrastare le operazioni speculative veloci e ripetute;

2) l'ITF si applichi anche a tutti i prodotti derivati, compresi i titoli di Stato.

Proponiamo che in luogo delle aliquote differenziate con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la citata tabella 3 allegata alla legge n. 228 del 2012, si utilizzi per il calcolo dell'ITF l'aliquota dello 0,05 per

cento sul valore della transazione per allineare il valore della tassazione alle richieste dei movimenti che hanno animato le campagne sulla *Tobin tax*, e alle ipotesi in discussione nell'Unione europea.

Si introduce, poi, il comma 499-bis del citato articolo 1 della legge n. 228 del 2012, che esclude dall'imposta introdotta dal Governo Monti e che prevede un bollo sul deposito di titoli, stabilendo un'imposta minima di 34,20 euro anche per gli investimenti inferiore a 1.000 euro, gli investimenti inferiori a tale somma.

Di fatto, con la misura citata, vengono pesantemente penalizzati i piccolissimi risparmiatori e, di conseguenza, il mondo cooperativo. Chi acquista poche azioni per partecipare alla vita di un'impresa è costretto a pagare un'imposta in proporzione elevatissima. In pratica l'investimento finanziario viene ridotto alla sola ricerca di un profitto, mentre si penalizzano le esperienze di partecipazione e di democrazia economica e, nello specifico, il mondo della finanza etica e cooperativa.

Il gettito che deriva dall'imposta di bollo sotto i 1.000 euro è molto basso e rischia di diventare trascurabile in breve tempo, visto che una tale imposta costringerà moltissimi piccoli azionisti a dismettere le proprie partecipazioni.

Si chiede quindi l'immediata abolizione dell'imposta di bollo sui patrimoni inferiori a 1.000 euro, come previsto dalla normativa fino alla fine del 2012 e come richiesto da diversi parlamentari anche in sede di discussione dell'ultima legge di stabilità.

La misura è più che compensata dalle altre modifiche che introduciamo sull'ITF.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491:

1) sono premesse le seguenti parole: « Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria »;

2) le parole: « Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato, » sono sostituite dalle seguenti: « Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione »;

3) le parole: « Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro »;

b) al comma 492:

1) le parole: « che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, » e le parole: « , che

permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» sono soppresse; le parole: « ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione »;

c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:

« 499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro »;

d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0014680